



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA

e per conoscenza:

ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA
INDUSTRIALE E LE PMI

PROT. 7538 DEL 11/01/2019

OGGETTO: Cancellazione delle start-up innovative

Con nota mail dell' 8 gennaio u.s., codesta CCIAA ha posto un quesito in tema di cancellazione dal registro delle imprese delle start-up innovative.

Nello specifico si chiedono se «*chiarimenti circa la procedura di cancellazione delle start up ai sensi dell'art. 25, comma 16, del D.L. 179/2012, per omesso deposito della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti. Questo ufficio ha rilevato l'omesso adempimento di cui sopra e ha comunicato alla Società, tramite pec, l'avvio del procedimento di cancellazione e la possibilità di fornire nell'arco di 30 gg. eventuali controdeduzioni. Decorso questo termine l'Ufficio deve trasmettere gli atti al giudice per disporre la cancellazione della Società. Le chiedo se contestualmente alla comunicazione alla Società dell'avvio del procedimento di cancellazione, occorre anche pubblicare all'Albo Camerale, in analogia con quanto avviene ai sensi dell'art. 3, comma 3 del DPR 247/2004, per la cancellazione delle Società di persone.*».

A tal uopo si evidenzia quanto segue. L'articolo 25 del D.L. 179 del 2012, dispone al comma 16: «*Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15.*»

La formulazione del citato comma, prima della novella apportata dal decreto legge 24 gennaio 2015, n.3, recava effettivamente l'applicazione, sotto il profilo procedurale della disciplina introdotta per le società di persone dal DPR 247 citato da codesta CCIAA.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
marco.maceroni@mise.gov.it
www.mise.gov.it



La *ratio* dell'intervento normativo di modifica, risiede proprio nella valutazione da parte del legislatore del 2015, della superfetazione operata dalla norma, nel richiamo di una disciplina (il DPR 247) non applicabile alle società di capitali.

Tutto ciò premesso deve concludersi che nessun obbligo connesso alla disciplina recata dal ridetto DPR 247 è oggi ascrivibile alle CCIAA, le quali saranno chiamate soltanto a procedere, come nel caso indicato da codesta Camera all'avvio del procedimento di cancellazione, con trasmissione al Giudice del registro o, ove il locale Giudice ritenga ciò ammissibile, con cancellazione diretta da parte dell'ufficio, come precisato dalla Scrivente nel parere alla CCIAA di Trento 3 giugno 2015, prot. 82454.

In questo caso l'impresa deve essere messa in condizione di partecipare al procedimento a norma della legge 241 del 1990.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Mario Fiorentino*)